



# COMUNE DI PULA

Provincia di Cagliari

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 42

**OGGETTO:** Approvazione regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e definizione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

L'anno 2013 ( Duemilatredici ) il giorno 28 (ventotto) del mese di Novembre alle ore 9.35 nel Comune di Pula e nell'abituale Sala delle Adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione straordinaria, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1. CABASINO	WALTER	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. ZUCCA	MARIA CRISTINA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FA	LUIGI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. PITTALUGA	ANGELO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. ABIS	ANDREA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. CABIDDU	MARIA IMMACOLATA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. TOLU	ANGELO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. PORCEDDU	AUGUSTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.VITA	MARCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.VIVARINI	SIMONE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11. LOCICHE	ROBERTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. SORU	FAUSTO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13. CARTA	EMILIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. ORTU	PAOLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. PIREDDA	FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16. PIA	GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17. FARNETI	EMANUELE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**TOTALE PRESENTI N. 14    TOTALE ASSENTI N. 3**

Assiste il Segretario comunale **Dr.ssa Maria Efsia Contini**

**IL PRESIDENTE Dr. Walter Cabasino, assume la presidenza** e constatato il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, **dichiara aperta la seduta**

**Chiama alla funzione di scrutatori i Sigg.:**

**1 – Abis Andrea    2- Cabiddu M. Immacolata    3- Ortu Paolo**

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>OGGETTO:</b> Approvazione regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) e definizione dei criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
---

**Ufficio proponente: Settore Economico Finanziario**

**Responsabile del Settore: Dr.ssa Lucia Cani**

**VISTO** l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/211, e ss.mm.ii., con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1** . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

- **comma 22**. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- **comma 23**. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

- **comma 24**. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

- **comma 25**. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

- **comma 35**. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

- **comma 46.** A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

**EVIDENZIATO** pertanto che al 31.12.2012 è cessata l'applicazione della TIA 1 vigente in questo Comune (istituita con proprio atto n.2 del 7/3/2005);

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO** l'art. 198, comma 2 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. il quale stabilisce che i Comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare al punto g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui alla deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 ( in quanto non è stato ancora emanato il decreto ministeriale, previsto dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 195 del D.Lgs. n.152/2006, per la definizione dei citati criteri);

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/44 del 14/05/2013 con la quale si è approvato uno schema di regolamento di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;

**RITENUTO** necessario, ai fini del rispetto della normativa vigente, definire i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai sensi dell'art.198, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006, da intendersi anche quale integrazione dell'art.3 del regolamento per la disciplina del servizio di nettezza urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 3/11/1994;

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26/07/2013 si è provveduto alla approvazione del piano finanziario Tares e ad emanare disposizioni per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

**CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 26/07/2013 si è provveduto alla approvazione delle tariffe TARES per l'anno 2013;

**PRESO ATTO** che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e ss. mm. ii., ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”,oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**VISTO** l'articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 con cui è stato differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali, precedentemente fissato al 30 Settembre dalla Legge n.64 del 6 giugno 2013 e ancora precedentemente al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228;

**PRESO ATTO** che il regolamento di cui trattasi è stato sottoposto all'esame della Commissione Statuto e Regolamenti;

**ACQUISITI I** pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, come inseriti nella presente deliberazione;

#### **VISTI**

- il Decreto Lgs. 18/08/200, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)”;
- il vigente Statuto Comunale;

#### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, così come da votazione sopra riportata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

3. Di stabilire che i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali ed aree, adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione, individuati nell'allegato regolamento (art. 3 ed allegato A al regolamento), sono assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006;
4. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";
5. Di dare atto che a seguito dell'entrata in vigore della presente deliberazione la disciplina relativa all'assimilazione dei rifiuti prevista nell'art. 3 del regolamento per l'istituzione ed applicazione TARES, è da intendersi integrativa dell'art. 3 del regolamento per la disciplina del servizio di nettezza urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 3/11/1994;
6. Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti pareri:

**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: Parere favorevole**

**Il Responsabile del Servizio Interessato**

*F.to Dr.ssa Lucia Cani*

Pula, 22.11.2013

**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE: Parere favorevole**

**Il Responsabile del Servizio Interessato**

*F.to Dr.ssa Lucia Cani*

Pula, 22.11.2013

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Legs.vo n. 267/2000;

Che rientrano in aula i consiglieri di minoranza: Consiglieri presenti 14;

Preso atto che il Sindaco espone la proposta e dà la parola all'assessore Fa che approfondisce l'argomento;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

Consigliere Locche: così come già accaduto tempo addietro, ad esempio in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, fa notare nuovamente di essere stato convocato per la

commissione regolamenti con tempi improponibili e ristretti. Chiede che contributo sia in grado di apportare se non viene messo in condizione di partecipare ai lavori della commissione. L'argomento, dichiara, meritava approfondimento e studio, riflessione seria. Ancora una volta cade nel vuoto l'appello alla facilitazione del ruolo di tutti i consiglieri.

Assessore Fa: risponde che purtroppo ci si trova sempre a rincorrere i cambiamenti normativi e spesso non c'è il tempo di programmare nel lungo periodo incontri e riunioni. Ipotizza che il regolamento in discussione potrà essere variato in corso d'opera.

Consigliere Locche: non è a conoscenza di norme che negli ultimi mesi abbiano imposto obblighi nuovi: il regolamento di fatto è lo specchio del bilancio approvato nei mesi scorsi.

Consigliere Pia: ribadisce che esistono sempre i soliti problemi di comunicazione. Oggi approvare il regolamento Tares senza valutare quegli aspetti che la norma lascia alla discrezionalità dell'ente sembra riduttivo. Chiede all'assessore ai servizi sociali se il regolamento prevede azioni che salvaguardino o mettano in condizioni di essere meno drastici rispetto alle famiglie e quali sono le parti importanti che alleviano le ripercussioni sulle famiglie sulle quali il Comune si è soffermato, trovando soluzioni. Quali agevolazioni sono state previste per le famiglie in difficoltà?

Assessore Zucca: precisa che il Comune interviene con contributi economici straordinari.

Consigliere Pia: osserva, quindi, che non ci si preoccupa di prevenire o non aggravare le situazioni di bisogno ma si interviene solo in via successiva.

Consigliere Piredda: chiede che vantaggio abbia il cittadino attento alla differenziata rispetto a quello disattento.

Consigliere Pia: sulla base delle osservazioni fatte dall'assessore Fa "ogni anno si presenta un piano e dopo di che l'amministrazione decide gli aspetti tariffari" quindi chiediamo che nelle agevolazioni venga inserito il presente testo:

*"Sulla base degli indirizzi dati annualmente dal consiglio comunale con la deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti economici e territoriali generali per la loro applicazione, la giunta comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:*

- a) Attività commerciali ed artigianali che, insediate in zone del Comune nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità, subiscono notevoli disagi a causa dell'allestimento del cantiere per una durata superiore a 6 mesi;*
- b) Onlus di cui al d.lgs.460\97 e associazioni di promozione sociale di cui alla l.383\2000, nonché loro affiliati o associati, previa presentazione di idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alle predette disposizioni di legge;*
- c) Titolari di richiesta di pagamento che occupano un locale a titolo di abitazione principale, il cui nucleo familiare si trovi in situazione di disagio economico risultante dalla certificazione ISEE;*
- d) Titolari di richiesta di pagamento che occupino locali stabilmente destinati ai culti riconosciuti dallo Stato, comprese le pertinenze destinate a finalità istituzionali; ne sono esclusi i locali destinati ad uso abitativo o diverso da quello di culto;*

e) *Potranno essere riconosciute ulteriori agevolazioni con apposita deliberazione del consiglio comunale in relazione alla sussistenza di condizioni di grave disagio per l'utenza o per esigenze di tipo perequativo nell'applicazione dello strumento impositivo.*

*Ai titolari di utenza non domestica che dimostrino di aver effettuato interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti è di volta in volta accordata una riduzione, a consuntivo e a conclusione della relativa istruttoria tecnica esperita dal gestore del servizio, che non potrà essere superiore al 30% della quota variabile del tributo e della quota dei servizi indivisibili.*

#### **RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE**

*Al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua sulla parte variabile della tariffa secondo quanto previsto dall'art.7 terzo comma del dpr 158\99. Il titolare dell'attività che provvede al recupero o riciclo dei rifiuti in argomento, per poter accedere alla riduzione tariffaria, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione del tributo nel quale il recupero è avvenuto, una domanda che contenga copia del MUD, per l'anno di riferimento.*

#### **RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

*Al fine di incentivare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, esclusivamente per le utenze domestiche ubicate negli ambiti territoriali nei confronti dei quali è attivata la suddetta raccolta, è concessa una riduzione della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi raggiunti dalle utenze nel corso dell'anno solare precedente. Tale riduzione applicata anche sulla maggiorazione dei servizi indivisibili verrà determinata annualmente dal consiglio comunale in sede di approvazione delle tariffe, tenuto conto dei risultati rilevati per zona definiti in base alla quantità dei rifiuti conferiti alle raccolte differenziate, in rapporto alla totalità dei rifiuti e alla quantità delle raccolte differenziate stesse.*

Chiarisce che tutti i consiglieri stanno lavorando affinché il regolamento vada incontro a tutti i cittadini, senza competizione di sorta.

Assessore Fa: ribatte che il regolamento contiene quanto formava oggetto della mozione poiché sono già previste diverse agevolazioni ed esenzioni. Per fare un esempio le scuole comunali non pagano il tributo.

Consigliere Pia: visto l'atteggiamento dell'assessore Fa rinuncia alla mozione e la ritira poiché ritiene inaccettabile ottenere una risposta che denota totale indifferenza verso i cittadini.

#### **Visto il seguente esito di votazione:**

Consiglieri presenti	14
Voti favorevoli	9
Voti contrari	5 (Piredda, Locche, Carta, Ortu, Pia)
Astenuti	0

Dichiarazione di voto del Consigliere Locche: “Votiamo contro perchè ancora una volta veniamo estromessi dalla possibilità di dare un contributo nella redazione di uno strumento che incide nella vita sociale dei singoli cittadini. Le proposte e gli spunti di riflessione forniti nella discussione non si traducono in una reale volontà di ascolto da parte della maggioranza. Riteniamo comunque utile fornire traccia degli argomenti trattati: razionalizzazione della spesa agevolazioni per soggetti disagiati, vigilanza e metodo, nuova gara d'appalto”.

Dichiarazione di voto del Sindaco: “Ancora una volta la minoranza dice di voler collaborare solo a parole. Non si è presentata in commissione, regolarmente convocata, sede appropriata per presentare emendamenti e discutere il regolamento. Abbiamo ascoltato con attenzione le proposte della minoranza, le abbiamo valutate, e siamo arrivati alla conclusione che per la maggior parte erano già contenute nel regolamento”.

## **DELIBERA**

1. **Di approvare** l'allegato Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, composto da n. 43 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. **Di stabilire** che i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali ed aree, adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione, individuati nell'allegato regolamento (art. 3 ed allegato A al regolamento), sono assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006;
3. **Di dare atto** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”;
4. **Di dare atto** che a seguito dell'entrata in vigore della presente deliberazione la disciplina relativa all'assimilazione dei rifiuti prevista nell'art. 3 del regolamento per l'istituzione ed applicazione TARES, è da intendersi integrativa dell'art. 3 del regolamento per la disciplina del servizio di nettezza urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 3/11/1994;
5. **Di inviare** la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la proposta del Presidente in merito alla dichiarazione di immediata esecutività del presente atto;

**Visto il seguente esito di votazione:**

Consiglieri presenti	14
Voti favorevoli	9
Voti contrari	5 (Piredda, Locche, Carta, Ortu, Pia)
Astenuti	0

## **DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. vo n° 267/2000.



**Letto confermato e sottoscritto**

**IL PRESIDENTE**

*F.to Dr. Walter Cabasino*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dr.ssa Maria Efisìa Contini*

**In pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. dal 04/12/2013**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*F.to Dr.ssa Maria Efisìa Contini*

---

Copia conforme all' originale per uso amministrativo.

Pula, lì 04/12/2013

**L'Istruttore Amm.vo Delegato**  
F.to Marta Lenti